

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2597-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOLETTIERI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1967*

*(V. Stampato n. 3816)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**col Ministro del Tesoro**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 9 dicembre 1967*

---

**Comunicata alla Presidenza il 28 febbraio 1968**

---

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per l'ulteriore proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1° novembre 1965

---

ONOREVOLI SENATORI. — All'Accordo internazionale sullo zucchero, concluso a Londra il 1° dicembre 1958, aderivano la maggior parte dei Paesi importatori ed esportatori del prodotto, tra cui l'Italia, che lo rendeva esecutivo con legge 3 novembre 1961, n. 1480.

Scaduto il 31 dicembre 1963 l'Accordo fu prorogato con il Protocollo di Londra del 1° agosto 1963, reso esecutivo con la legge n. 1512 del 20 dicembre 1965.

Scaduto a sua volta il 31 dicembre 1965 detto Protocollo è stato ancora prorogato al 31 dicembre 1968 con il Protocollo adottato a Londra il 1° novembre 1965 che costituisce l'oggetto del presente disegno di legge.

L'Accordo internazionale sullo zucchero ha lo scopo di assicurare l'approvvigionamento del prodotto ai Paesi importatori e lo sbocco dello stesso ai Paesi esportatori, a prezzi equi, favorendo l'incremento del consumo e corrispondentemente dell'offerta, contribuendo così a migliorare il tenore di vita nel mondo intero ed il potere d'acquisto dei Paesi produttori, specialmente di quelli che basano la loro economia essenzialmente sulla esportazione di tale prodotto, favorendo comunque la cooperazione internazionale per risolvere il complesso dei problemi mondiali in rapporto allo zucchero.

Particolari disposizioni sono rivolte principalmente ai Paesi esportatori che devono attenersi a particolari vincoli in materia di qualità della produzione, di contingenti di esportazione, di disponibilità di *stocks*, eccetera.

Gli Organi dell'Accordo, sulla base di dati statistici forniti regolarmente da tutti i Paesi aderenti, procedono annualmente ad una stima dell'aumento della produzione e del consumo dello zucchero per adeguare l'offerta alle necessità del prodotto sul mercato mondiale. L'Accordo di conseguenza tende ad avere effetti compensativi alle oscillazioni di prezzi dello zucchero, piuttosto rilevanti negli ultimi anni.

L'Italia, Paese principalmente produttore ha tuttavia dovuto nel recente passato sopportare alle esigenze del consumo interno, quasi sestuplicato nel giro di pochi lustri,

con delle importazioni ed è quindi interessata ad una stabilizzazione, a prezzi equi, del mercato dello zucchero.

È pur vero che negli ultimissimi anni, per l'accresciuta produzione bieticola italiana, si ripresenta per il nostro Paese un problema di assorbimento a prezzi remunerativi del prodotto, ma tutto questo nulla toglie al nostro interesse ad aderire al Protocollo, anche per adeguare la nostra posizione a quella degli altri Paesi membri della CEE, che sono membri di pieno diritto dell'Accordo.

È da tenere anche presente che con il 1° luglio 1967 è stata messa in applicazione nell'ambito della CEE una prima regolamentazione di mercato per lo zucchero che prevede alcune importanti disposizioni, tra cui:

- a) la limitazione della produzione (la quota per l'Italia ammonta a 12.300.000 q.li);
- b) l'assunzione a carico del FEOGA delle conseguenze finanziarie di tale produzione;
- c) l'applicazione all'importazione di un sistema di prelievi;
- d) la concessione di restituzioni alla esportazione.

Un prezzo unico comunitario sarà applicato al prodotto dal 1° luglio 1968.

Da questa data fino al 30 giugno 1975 (particolare periodo transitorio) ai produttori italiani verrà corrisposta una integrazione di prezzo che per i bieticoltori sarà di lire 68,75 per quintale di bietole, per gli zuccherieri di lire 912,50 per quintale di zucchero. In questo periodo la garanzia del prezzo pieno varrà solo per le quantità di zucchero prodotte nei limiti della quota di produzione: eventuali eccedenze di una campagna (quale per esempio quella dell'anno decorso) potranno essere riportate alla campagna successiva per un volume che non superi il 10 per cento della quota nazionale di produzione.

Ai Governi dei singoli Stati della CEE è stato accordato un sufficiente potere discrezionale nella ripartizione delle quote nazionali, per poter operare durante il periodo transitorio gli adattamenti necessari a mettere la bieticoltura e l'industria saccarifera

nazionali in condizioni di competitività con quelli degli altri Paesi CEE.

Il modesto onere finanziario che il disegno di legge comporta costituisce il contributo italiano alle spese del funzionamento degli Organi dell'Accordo e la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole, chiarendo che « alla copertura dell'onere di lire 800.000, comportato dal disegno di legge, viene provveduto con riduzione del fondo

speciale per i provvedimenti legislativi in corso per l'anno finanziario 1967, alla seguente voce dell'Elenco n. 6: Ministero agricoltura - Riordinamento delle strutture fondiarie ».

Per quanto sopra illustrato la 3<sup>a</sup> Commissione invita gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge.

BOLETTIERI, *relatore*

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo per l'ulteriore proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1° novembre 1965.

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decor-

rere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 del Protocollo stesso.

#### Art. 3.

All'onere di lire 800.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.